



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di Ordinanza relativa alla disciplina dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

Repertorio n. 46/cv del 24 marzo 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 24 marzo 2016

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1 che dispone che i provvedimenti, necessari per l'attuazione del decreto stesso, sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario,
- l'articolo 11, comma 1 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per l'attuazione del citato articolo 11, prevede la nomina di una apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che definisce gli obiettivi e i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha nominato la predetta Commissione;



DF



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot.n. CG0063567 del 22 dicembre 2015, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot.n. 0005681 del 29 dicembre 2015, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza, lo schema di ordinanza di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che per l'esame del provvedimento è stato convocato un incontro a livello tecnico il 19 gennaio 2016 e che nell'ambito del suddetto incontro sono state illustrate le finalità, nonché alcune novità introdotte e che in ordine ai cui contenuti si è registrato un parere favorevole a livello tecnico da parte delle Regioni e del Ministero dell'economia e delle finanze, l'ANCI ha rappresentato la necessità di conoscere ed analizzare, l'ammontare delle risorse impegnate e spese, il numero degli interventi finanziati e che al riguardo si è registrata la disponibilità di rappresentanti del Dipartimento della protezione civile a condividere i dati in proprio possesso;

VISTA la nota prot.n. CG0005089 del 1° febbraio 2016, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot.n. 0000529 del 2 febbraio 2016 con la quale il Dipartimento della protezione civile, ha trasmesso lo schema di ordinanza, bollinato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota del 23 marzo 2016, diramata in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza, nota prot. n. 0001444, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso una nuova versione del provvedimento contenente modifiche al comma 3 dell'articolo 4 e al comma 4 dell'articolo 7;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale :

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole
- l'ANCI ha espresso parere favorevole con raccomandazioni contenute nel documento consegnato (allegato 1)
- l'UPI ha espresso parere favorevole in linea con la posizione espressa dall'ANCI;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di ordinanza recante "Disciplina dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 " nel testo trasmesso dal Dipartimento della protezione civile il 23 marzo 2016.

Il Segretario
Antonio Nacdeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa



CONCESSIONATO NELLA SEDUTA
DEL 24 MAR 2016



**CONFERENZA UNIFICATA
24 marzo 2016**

Punto 12) all'ordine del giorno

**SCHEMA DI ORDINANZA RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI PER GLI
INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77. ANNUALITÀ 2015**

PARERE FAVOREVOLE CON RACCOMANDAZIONI

Articolo 2

RACCOMANDAZIONE

Per quanto riguarda gli interventi di cui alla **lettera d)** del comma 1 dell'articolo 2, "**altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile**", **individuati "dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione"**, si raccomanda, come previsto dal decreto 6 ottobre 2012 che indica tra gli interventi le strutture legate al trasporto urbano ed in ogni caso individuate dai piani Comunali di emergenza, di facilitare la presentazione delle proposte di intervento da parte delle regioni prevedendo un coinvolgimento diretto dei Comuni o della presentazione diretta da parte delle Città Metropolitane.

Articolo 3

RACCOMANDAZIONE

Si raccomanda di specificare che le Regioni, nell'individuare gli interventi, diano priorità ai Comuni privi di edifici strategici, aventi le caratteristiche previste dalle disposizioni vigenti.

Tale previsione è necessaria a favorire sul territorio, quindi nei Comuni, la realizzazione di edifici strategici rispondenti alle caratteristiche costruttive previste a norma di legge, sarebbe utile dare priorità agli interventi da realizzare nei comuni privi di edifici

rispondenti ai parametri. Così facendo, con un piano pluriennale, le Regioni si renderebbero protagoniste nel permettere alle diverse Comunità di disporre edifici strategici a norma e, soprattutto, si eviterebbe il rischio che di finanziare interventi nei Comuni aventi relativi ad edifici che già rispondono ai requisiti (creando una serie di doppioni).

Articolo 14

RACCOMANDAZIONE

Rispetto agli oneri che i Comuni sostengono per espletare le procedure connesse alla attuazione dell'ordinanza, si raccomanda di evidenziare alle Regioni la necessità del loro riconoscimento integrale, eventualmente anche chiarendo e richiamando quanto già disposto dall'art. 2, comma 7, in merito all'utilizzo della quota del 2% e alla possibilità di definire accordi affinché non rimangano maggiori oneri in capo ai comuni anche attraverso apposita missiva indirizzata alle regioni.

